



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
e con il Ministro della cultura (SANGIULIANO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Analisi tecnico-normativa	»	9
Dichiarazione di esclusione dall'AIR	»	13
Disegno di legge	»	14
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	15
Testo dell'Accordo prevalente in caso di controversia	»	35

ONOREVOLI SENATORI. -

L'Accordo bilaterale in materia cinematografica con il Giappone mira a incentivare la cooperazione cinematografica tra i due Paesi, con riflessi potenzialmente significativi sull'intera industria cinematografica italiana.

La promozione e la diffusione all'estero della cinematografia italiana rientrano tra i compiti istituzionali del Ministero della cultura. La cooperazione cinematografica con il Giappone, uno dei principali mercati mondiali del settore, è strategica nello spettro delle relazioni tra i due Paesi, avendo ricadute positive sul piano culturale, economico e sociale.

L'Accordo consente alle coproduzioni realizzate da società cinematografiche di Italia e Giappone di essere considerate quali opere nazionali in ciascuno dei Paesi e quindi le stesse possono accedere ai benefici che le rispettive legislazioni accordano alle opere nazionali.

In attuazione del presente Accordo, si procederà a occasionali e limitati trasferimenti di dati personali, come previsto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso, avvalendosi della deroga di cui all'art. 49, par. 1, lett. d), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - in ragione di importanti motivi d'interesse pubblico, in particolare il Capo 5 "Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali".

Di seguito, viene illustrato l'Accordo comprensivo di Allegato:

- Art. 1 precisa l'obiettivo dell'Accordo.
- Art. 2 definisce il significato di "coproduttore", di "coproduzione cinematografica", di film e di autorità competente.
- Art. 3 rimanda all'Allegato l'individuazione delle "Autorità competenti" responsabili dell'applicazione dell'Accordo
- Art. 4 assimila le coproduzioni che vengono realizzate ai sensi dell'Accordo alle opere nazionali, conferendo alle stesse coproduzioni il godimento dei benefici previsti dalle legislazioni delle rispettive Parti.
- Art. 5 - sottopone le coproduzioni che si intendono realizzare all'approvazione da parte delle Autorità competenti, precisandone le modalità che devono essere osservate dalle Autorità stesse;
- richiama il rispetto della normativa nazionale dei due Stati nelle decisioni che vengono assunte dalle Autorità competenti;
- precisa che le istanze presentate dai coproduttori debbano soddisfare i requisiti definiti nell'Allegato all'Accordo.
- Art. 6 individua i luoghi ove realizzare le riprese, tenendo conto sia degli scenari e delle locations reali che dei teatri di posa.



- Art. 7 individua, sulla base della “nazionalità”, gli autori e le figure tecnico-artistiche autorizzati a partecipare alla realizzazione delle coproduzioni, includendo, per quanto riguarda l’Italia, anche i cittadini appartenenti agli altri Stati Membri dell’Unione Europea.
- Art. 8 - stabilisce la quota minima e massima in percentuale degli apporti finanziari consentiti ai coproduttori, con possibilità di deroghe.
- viene preso in considerazione l’apporto in natura.
- Art. 9 contempla la possibilità di realizzare coproduzioni “multilaterali”, vale a dire coproduzioni cinematografiche con Paesi con cui l’Italia e/o il Giappone abbiano concluso un Accordo di coproduzione cinematografica, individuandone le relative quote di partecipazione finanziaria.
- Art. 10 prevede agevolazioni all’ingresso temporaneo dell’attrezzatura cinematografica.
- Art. 11 - prende in esame la comproprietà delle copie delle coproduzioni realizzate;
- prevede che il laboratorio tecnico dove viene realizzato il master dell’opera appartenga ai Paesi coproduttori coinvolti nella coproduzione con possibilità di deroga;
- individua le versioni linguistiche nelle quali devono essere realizzate le coproduzioni.
- Art. 12 precisa che non vi sia vincolo tra l’approvazione di un progetto di coproduzione e la concessione del benessere di proiezione in pubblico.
- Art. 13 prevede l’istituzione della “Commissione Mista” quale Organo consultivo e di vigilanza ai fini della regolarità dell’applicazione dell’Accordo e ne definisce compiti e funzioni. Si prevedono riunioni in video-conferenza.
- Art. 14 regola l’Allegato all’Accordo; in particolare indica le modalità da osservare per eventuali modifiche.
- Art. 15 - richiama gli obblighi delle Parti derivanti dal diritto internazionale e, per quanto riguarda l’Italia, da quello comunitario dell’Unione Europea;
- prevede che l’attuazione dell’Accordo è subordinata alla disponibilità di fondi stanziati;
- preserva i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri Accordi internazionali dalle disposizioni dell’Accordo.
- Art. 16 chiarisce che i titoli utilizzati nel definire gli Articoli non debbano determinare implicazioni nell’interpretazione dell’Accordo.
- Art. 17 - prevede la risoluzione amichevole nel caso di controversie interpretative dell’Accordo;
- nel caso di dispute tra coproduttori rimanda la risoluzione alle disposizioni previste nell’Allegato.
- Art. 18 - stabilisce le modalità da ottemperare ai fini dell’entrata in vigore dell’Accordo;
- regola la validità dell’Accordo;
- dispone gli effetti che scaturiscono nel caso di denuncia dell’Atto da una delle Parti;
- disciplina le modalità che consentono eventuali modifiche al testo dell’Accordo.

ALLEGATO

Nella **Sezione A** si individuano le Autorità competenti responsabili dell’applicazione dell’Accordo.



Nella **Sezione B**, nel richiamare l'osservanza delle leggi e delle regolamentazioni in vigore nei rispettivi Paesi, vengono definite le **Norme di procedura** che regolamentano l'iter amministrativo di applicazione dell'Accordo.

Si definiscono, quindi, le modalità inerenti l'esamina e l'istruttoria delle coproduzioni che si intendono realizzare, dai termini previsti per la presentazione delle istanze da parte dei coproduttori alle comunicazioni tra le Autorità competenti, il tutto finalizzato all'approvazione finale dei progetti presentati.

In particolare, vengono elencati i documenti da corredare all'istanza, quali:

- 1) la sceneggiatura dell'opera che si intende realizzare;
- 2) un documento che attesti che il diritto di autore per la produzione sia stato acquisito;
- 3) il **contratto di coproduzione** stipulato tra i coproduttori di cui l'Allegato fornisce un elenco dettagliato dei requisiti che deve contenere, vale a dire:
 - ✓ gli elementi identificativi dell'opera da coprodurre quali il titolo, le Società coprodottrici, il nome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, il nome del regista;
 - ✓ il preventivo di spesa;
 - ✓ il piano finanziario;
 - ✓ l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare di economie sulle spese;
 - ✓ la data approssimativa dell'inizio delle riprese dell'opera o della principale animazione;
 - ✓ alcune clausole di salvaguardia:
 - una clausola che precisi che il diritto al godimento dei benefici ai sensi dell'Accordo non vincola le autorità competenti delle Parti ad autorizzare la proiezione in pubblico del film;
 - una clausola che individui le misure da adottare nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini concordati nel contratto di coproduzione;
 - una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare polizze di assicurazione sui rischi produzione e del materiale;
 - una clausola che definisca le procedure da seguire per risolvere eventuali dispute tra i coproduttori;
 - una clausola che preveda la condivisione dei diritti d'autore e dei crediti nei titoli di testa;
 - ✓ precisazioni sulla condivisione da parte dei coproduttori delle copie realizzate, del materiale utilizzato, del copyright e dell'utilizzo delle opere realizzate;
 - ✓ obblighi finanziari dei coproduttori per i costi sostenuti nel caso in cui le Autorità non riconoscano l'approvazione provvisoria della coproduzione;
 - ✓ obblighi finanziari dei coproduttori per i costi sostenuti per la realizzazione di una coproduzione che abbia ottenuto l'approvazione provvisoria e che non soddisfi le condizioni di tale approvazione;
 - ✓ obblighi finanziari dei coproduttori per i costi sostenuti qualora le Autorità competenti dell'uno o dell'altro Paese non autorizzino la proiezione in pubblico dell'opera;
 - ✓ modalità da osservare in merito alla ripartizione dei proventi e dei mercati;
 - ✓ termini relativi al perfezionamento dei contributi finanziari.

Viene presa in considerazione la necessità di dover apportare alcune modifiche contrattuali.



- 4) il contratto di distribuzione, se già stipulato;
- 5) l'elenco delle attrezzature tecniche e del personale che prende parte alla realizzazione dell'opera;
- 6) il piano di lavorazione;
- 7) il budget dettagliato;
- 8) la sinossi.

Infine, si precisa che sia facoltà delle Autorità richiedere ogni altro documento necessario ai fini istruttori.

Nella **Sezione C.** si dispone che le coproduzioni realizzate vengano chiaramente identificate quali "coproduzioni italo-giapponesi o "giapponesi-italiane".



RELAZIONE TECNICA

L'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

In un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'art. 13 comma 2 stabilisce che la Commissione Mista incaricata di verificare l'attuazione dell'Accordo si riunisca con la modalità della video-conferenza. Non vi è pertanto l'esigenza di allocare risorse finanziarie per la copertura di spese di missione, come, invece, previsto per analoghi Accordi internazionali sulla materia, dal momento che l'Italia intende ricorrere alla modalità della video-conferenza come modalità esclusiva di svolgimento delle riunioni della Commissione Mista. Ai componenti non è dovuto alcun gettone di presenza, emolumento o compenso di qualsiasi natura.

L'Art. 15, comma 2, stabilisce che l'attuazione dell'Accordo è rimessa alla disponibilità di fondi stanziati. Tale previsione è necessaria alla controparte giapponese per esigenze organizzative interne legate all'attuazione dell'intesa. Per quanto riguarda l'Italia, l'applicazione dell'Accordo non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. M. M.

04/12/2023



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

La firma dell'Accordo bilaterale in materia di coproduzione cinematografica tra Italia e Giappone si inserisce nell'ambito delle finalità istituzionali attinenti il "cinema".

Tra le suddette finalità, volte a promuovere e diffondere il cinema italiano, non solo in Italia ma anche all'estero, vi è la conclusione di Accordi bilaterali internazionali di coproduzione cinematografica.

Analogamente ad altri simili Accordi già conclusi da parte italiana, l'Accordo con il Giappone estende alle coproduzioni italo-giapponesi le medesime condizioni rivolte alle opere nazionali per poter accedere ai benefici previsti dalla normativa di riferimento. L'Accordo, pertanto, offre un valido strumento normativo d'incentivo alla realizzazione di opere cinematografiche in regime di coproduzione estera.

L'Accordo è stato negoziato tenendo conto delle esigenze derivanti dal settore cinematografico, in osservanza della legislazione e regolamentazione di entrambi i Paesi firmatari.

Ai sensi della Legge 220/2016, il campo di applicazione degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica può essere esteso all'*audiovisivo*. Tale estensione non ha potuto trovare recepimento nell'Accordo in parola per richiesta della controparte.

Si ritiene che le finalità dell'Accordo in parola non contrastino con le disposizioni impartite dalla sopracitata legge, ma limitino unicamente il raggio di azione delle coproduzioni da realizzare tra i due Paesi alle opere aventi come destinazione prioritaria la sala cinematografica.

Si precisa, per completezza di informazione, che la normativa italiana prevede il riconoscimento della nazionalità italiana alle opere audiovisive realizzate in coproduzione internazionale, laddove manchi l'accordo di coproduzione internazionale (Art. 6, comma 2 della L. 220/2016).

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il negoziato dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica con il Giappone si è svolto in recepimento della Legge n. 220 del 14 novembre 2016, recante "*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*", in vigore dal 1° gennaio 2017.

In tale normativa, l'ambito della "coproduzione cinematografica internazionale" viene preso in esame nei seguenti punti:

- al Capo I - Art. 2 - "*Definizioni*" - alla lett. *i*) si definisce l'"*opera audiovisiva di produzione internazionale*" e si prevede la realizzazione di opere audiovisive in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee;
- al Capo I - Art. 3 - "*Principi*" - alla lett. *c*) si prevede la promozione delle coproduzioni internazionali;
- al Capo I - all'Art. 6 - "*Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale*" - il comma 1. riconosce la "nazionalità" alle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità;
- al Capo II, all'Art. 10 "*Funzioni statali*", alla lett. *c*) viene prevista espressamente "*l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva*", in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

I rapporti cinematografici tra Italia e Giappone non sono, al momento, regolamentati da una specifica normativa.

La firma dell'Accordo non si pone in contrasto con le leggi ed i regolamenti vigenti poiché l'Atto è stato formulato in recepimento della già citata Legge n. 220/2016, Legge di riferimento in materia cinematografica.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La ratifica dell'Accordo non comporta elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si riscontrano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti di rilegificazione, essendo la materia già attualmente regolata dalla Legge n. 220 del 14 novembre 2016 ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga a quella dell'Accordo di cui trattasi.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Al momento non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o su analoghi Trattati già conclusi.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

L'assorbimento del provvedimento nel diritto interno non produce elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. L'Atto s'inquadra perfettamente nell'ambito degli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica in vigore fra l'Italia e Paesi dell'Unione Europea come anche fra altri Paesi dell'Unione Europea.

Gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica trovano riscontro nella "Convenzione Europea sulla coproduzione cinematografica" fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017, ratificata per l'Italia con legge 28 ottobre 2021, n. 169 ed entrata in vigore in Italia il 1° giugno 2022.

Nelle relazioni tra l'Italia ed un Paese aderente alla predetta Convenzione ma che non abbia ancora provveduto alla relativa ratifica, resta applicabile la Convenzione Europea sulla Coproduzione Cinematografica fatta a Strasburgo il 2.10.1992.

Nell'Atto in questione, l'articolo 15, comma 1. richiama "gli obblighi dell'Italia derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea".

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni inerenti gli Accordi bilaterali di coproduzione cinematografica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La ratifica dell'accordo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Il già citato articolo 15, paragrafo 1 precisa che l'Accordo sarà attuato in conformità con il diritto internazionale applicabile.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere pendenze innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo su analogo oggetto né si riscontra il formarsi di una particolare giurisprudenza in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Pur non avendo occasione di diretta conoscenza delle linee prevalenti in altri Accordi bilaterali tra Paesi membri dell'UE e Paesi terzi, si ritiene, comunque, che le stesse linee si colleghino a quanto già delineato al punto 10).

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non vengono introdotte nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico giuridico della materia regolata.

L'Accordo recepisce le indicazioni che provengono dalla normativa di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella e, dunque, l'intervento normativo non produce effetti di modifiche alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

I rapporti cinematografici tra Italia e Giappone non sono al momento regolamentati da una specifica normativa.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sulla materia dell'Accordo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.


Non si ravvisa la necessità di elaborare una relazione statistica sull'oggetto dell'Accordo in parola.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone, con allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 18 ottobre 2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DEL GIAPPONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone, di seguito denominati singolarmente "Parte" e unitamente le "Parti";

CONSIDERANDO che le industrie cinematografiche della Repubblica Italiana e del Giappone trarranno reciprocamente beneficio da una più stretta cooperazione nella produzione cinematografica;

INTENDENDO sviluppare e ampliare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della produzione cinematografica;

DESIDEROSI di potenziare e facilitare la coproduzione cinematografica a favore delle industrie cinematografiche dei due Paesi e lo sviluppo dei loro scambi culturali ed economici;

CERTI che tali scambi contribuiranno al miglioramento delle relazioni tra i due Paesi;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1
Finalità

Le finalità del presente Accordo volgono a migliorare gli scambi tra i professionisti del cinema dei due Paesi e ad espandere la coproduzione cinematografica tra i due Paesi.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (a) con il termine "coproduttore" s'intende un'impresa di produzione cinematografica italiana o giapponese o un ente così come definito dalle leggi e dai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che partecipa alla realizzazione della coproduzione cinematografica;
- (b) con il termine "coproduzione cinematografica" s'intende un film realizzato da uno o più coproduttori italiani e da uno o più coproduttori giapponesi, compresa la coproduzione cinematografica multilaterale a cui si applica l'Articolo 9;
- (c) con il termine "film" s'intende un insieme di immagini o di immagini e suoni, di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto, inclusi, ma non solo, film di finzione, documentari e film di animazione, e che siano destinati prioritariamente all'uscita nelle sale cinematografiche;
- (d) con il termine "autorità competente" si intende l'autorità di una Parte responsabile dell'applicazione e dell'attuazione del presente Accordo.

Articolo 3 **Autorità competenti**

Le autorità competenti sono definite nell'Allegato al presente Accordo. In deroga all'Articolo 14, se una delle Parti ha necessità di designare un'altra autorità come propria autorità competente, la citata Parte notifica tale cambiamento preventivamente e per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 4 **Riconoscimento quale opera nazionale e godimento dei benefici**

1. Una coproduzione cinematografica che abbia ottenuto l'approvazione definitiva di cui al comma 2 dell'Articolo 5 è assimilata all'opera nazionale e ha diritto al pieno godimento di tutti i benefici che sono o che possono essere concessi nella Repubblica Italiana e in Giappone rispettivamente alle opere nazionali, sottoposte alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.
2. I benefici di cui al comma 1 del presente Articolo non sono concessi se il coproduttore italiano e il coproduttore giapponese sono legati da comune amministrazione o controllo societario. Un'eccezione a tale disposizione può essere consentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

Articolo 5 **Approvazione di una coproduzione cinematografica**

1. Al fine di godere dei benefici contemplati dal presente Accordo, i coproduttori devono richiedere e ottenere l'approvazione dalle rispettive autorità competenti inerente la coproduzione cinematografica.
2. I coproduttori presentano le istanze alle rispettive autorità competenti, dapprima per ottenere l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione della coproduzione cinematografica, per ottenere l'approvazione definitiva.
3. Il coproduttore italiano è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore giapponese è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo all'autorità competente del Giappone.
4. Prima di concedere l'approvazione provvisoria di cui al comma 2 del presente Articolo, le autorità competenti si consultano al fine di assicurare la conformità della coproduzione cinematografica alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese. L'autorità competente dei coproduttori con apporto finanziario maggiore comunica per prima all'altra autorità competente la propria valutazione sulla fattibilità della coproduzione cinematografica.
5. Le autorità competenti possono decidere congiuntamente i termini e le condizioni per la concessione dell'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo, al fine di conseguire le finalità del presente Accordo.
6. Le autorità competenti assicurano che la loro rispettiva decisione di concedere o negare

l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo sia assunta in conformità alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese nonché ai termini e alle condizioni di cui al comma 5 del presente Articolo.

7. Le istanze presentate al fine di ottenere l'approvazione di cui ai commi 1 e 2 del presente Articolo devono soddisfare i requisiti previsti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 6

Riprese

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o in Giappone o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle autorità competenti.
2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica, possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale luogo è necessario per dare coerenza alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.

Articolo 7

Partecipazione

1. Gli autori, i sceneggiatori, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonché altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere:
 - (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
 - (i) cittadini della Repubblica Italiana;
 - (ii) cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore;
 - (b) per quanto concerne il Giappone:
 - (i) cittadini del Giappone;
 - (ii) residenti permanenti in Giappone, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore.
2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonché di altri lavoratori che non rispettano i requisiti di cui al comma 1 del presente Articolo può essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale partecipazione si rende necessaria per realizzare la coproduzione cinematografica.

Articolo 8
Apporti dei coproduttori

1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario di ciascun coproduttore, le autorità competenti possono prendere in considerazione congiuntamente che parte di tale apporto possa effettuarsi "in natura", inclusa, ma non solo, la fornitura di strutture di studio.
2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.
3. Nel caso in cui il coproduttore della Repubblica Italiana o il coproduttore del Giappone sia composto da due o più imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 9
Coproduzioni cinematografiche multilaterali

1. Le autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani e giapponesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica.
2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte le condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore tra detti Paesi terzi e la Repubblica Italiana o il Giappone o entrambi.
3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o più imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni singola impresa o organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 10
Importazione di attrezzature

In conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, le Parti agevolano l'importazione temporanea delle attrezzature cinematografiche necessarie per la realizzazione e la commercializzazione delle coproduzioni cinematografiche.

Articolo 11
Materiali cinematografici e lingue

1. Ciascun coproduttore sarà proprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale che sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio dovrà essere ubicato nella Repubblica Italiana o in Giappone. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo può essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti.
2. Il master originale dovrà essere realizzato nella Repubblica Italiana, in Giappone o in entrambi e dovrà avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano e in giapponese. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sarà effettuato nella Repubblica Italiana mentre quello della versione giapponese sarà realizzato in Giappone. Un'eccezione a tali disposizioni può essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle autorità competenti.

Articolo 12
Autorizzazione per la pubblica proiezione

L'approvazione di una coproduzione cinematografica da parte delle autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 dell'Articolo 5 non vincola le autorità di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.

Articolo 13
Commissione Mista

1. Al fine di verificare l'applicazione del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione Mista composta da rispettivi funzionari ed esperti, inclusi registi e produttori nonché da personale appartenente all'autorità di gestione.
2. La Commissione Mista può essere tenuta e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti, in modo particolare, se una o entrambe le autorità competenti riscontrino difficoltà significative nell'attuazione del presente Accordo.
3. La Commissione Mista esamina complessivamente il congruo equilibrio tra numero di film, apporto finanziario, partecipazioni creative, tecnico-artistiche, per la parte dei coproduttori, comprese le attrezzature per la realizzazione delle coproduzioni cinematografiche. Se l'equilibrio è ritenuto inadeguato, la Commissione Mista determina le misure necessarie per conseguire tale equilibrio, acquisendo l'approvazione delle autorità competenti.

Articolo 14
Status dell'Allegato

1. L'Allegato al presente Accordo ne costituisce parte integrante.

2. Le autorità competenti possono proporre congiuntamente delle modifiche all'Allegato. L'Allegato può essere modificato di comune accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione della seconda nota.

Articolo 15

Attuazione

1. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. L'attuazione del presente Accordo è subordinata alla disponibilità di fondi adeguati.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti derivanti da altri accordi internazionali.

Articolo 16

Titoli

I titoli degli Articoli del presente Accordo sono inseriti solo per comodità di riferimento e sono irrilevanti ai fini dell'interpretazione dell'Accordo stesso.

Articolo 17

Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Accordo è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.
2. Qualsiasi controversia tra coproduttori è disciplinata dal paragrafo 3 (xi) della lettera B. dell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 18

Entrata in vigore, durata, modifiche

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si sono comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, entro sei (6) mesi prima della data di scadenza e per i canali diplomatici, la propria intenzione di cessare il presente Accordo.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le proprie disposizioni continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano già ottenuto l'approvazione definitiva da parte delle autorità competenti di cui al comma 2 dell'Articolo 5 e a quelle in corso di approvazione definitiva al momento della risoluzione del presente Accordo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle

coproduzioni cinematografiche.

4. Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel rispetto delle stesse procedure espresse al comma 1 del presente Articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Tokyo* il *ventotto giugno dell'anno 2023* in duplice esemplare nelle lingue italiana, giapponese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

Gennaro Spagnoli

PER IL GOVERNO DEL GIAPPONE

Y. Leppin

映画共同製作に関するイタリア共和国政府と日本国政府との間の協定

イタリア共和国政府及び日本国政府（以下個別に「締約国政府」といい、「両締約国政府」と総称する。）は、

イタリア共和国及び日本国の映画産業が、映画製作における一層緊密な相互協力から利益を得ることを考慮し、

映画製作の分野における両国間の協力を立脚し、及びこれを拡大することを求め、
両国の映画産業並びに文化的及び経済的な交流の発展に資する映画共同製作を促進し、及び円滑にすることを希望し、

これらの交流が両国間の関係の強化に寄与することを確信して、
次のとおり協定した。

第一条 目的

この協定は、両国の映画製作者間の交流を強化し、及び両国間の映画共同製作を拡大することを目的とする。

る。

第二条 定義

この協定の適用上、

- (a) 「共同製作団体」とは、それぞれの国において効力を有する国内法令に定めるイタリア共和国又は日本国の映画製作会社又は映画製作団体であつて、共同製作映画の製作に参加するものをいう。
- (b) 「共同製作映画」とは、一又は二以上のイタリア共和国の共同製作団体と一又は二以上の日本国の共同製作団体とが製作する映画をいい、第九条の規定が適用される多数国間の共同製作映画を含む。
- (c) 「映画」とは、何らかの素材に収録されたあらゆる長さの映像又は映像及び音声の総体（少なくとも、フィクション映画、記録映画及びアニメーション映画を含む。）であつて、主として劇場での上映を目的とするものをいう。
- (d) 「権限のある当局」とは、締約国政府におけるこの協定の適用及び実施について責任を負う当局をいう。

第三条 権限のある当局

権限のある当局については、この協定の附属書に記載する。第十四条の規定にかかわらず、一方の締約国政府は、自国の権限のある当局として他の機関を指定する必要がある場合には、他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じてその変更を書面により事前に通報する。

第四条 自国の作品としての認定及び特典を認められる権利

1 次条2に規定する最終的な承認を受けた共同製作映画は、自国の作品として特定され、また、それぞれの国において効力を有する国内法令に従って、イタリア共和国及び日本国のそれぞれにおいて、自国の作品に与えられており、又は与えられる可能性のある全ての特典を完全に享受することが認められる。これらの特典は、当該特典を与える国の共同製作団体についてのみ与えられる。

2 1に規定する特典は、イタリア共和国の共同製作団体及び日本国の共同製作団体が共通の経営又は支配による関係性を有する場合には、与えられない。この規定の例外は、権限のある当局の書面による合意によつてのみ認めることができる。

第五条 共同製作映画の承認

1 共同製作団体は、この協定に従つて特典を享受するため、それぞれの権限のある当局による共同製作映

画に関する承認を申請し、及び受ける。

2 共同製作団体は、最初に暫定的な承認を受けるため、及び共同製作映画の製作が完了した後に最終的な承認を受けるため、それぞれの権限のある当局に対して申請を行う。

3 イタリア共和国の共同製作団体は、イタリア共和国の権限のある当局による1及び2に規定する承認のための申請について責任を負う。日本国の共同製作団体は、日本国の権限のある当局による1及び2に規定する承認のための申請について責任を負う。

4 権限のある当局は、2に規定する暫定的な承認を与える前に、共同製作映画がこの協定及びそれぞれの国において効力を有する国内法令を遵守することを確保するため、相互に協議する。資金面でより貢献度の高い共同製作団体の権限のある当局は、他方の権限のある当局に対し、当該共同製作映画の製作の実現可能性についての評価を最初に通報する。

5 権限のある当局は、この協定の目的を達成するため、1及び2に規定する承認を与えるための条件を共同で決定することができる。

6 権限のある当局は、1及び2に規定する承認を与える又は与えない旨のそれぞれの決定が、それぞれの

国において効力を有する国内法令及び5に規定する条件に従って行われることを確保する。

- 7 1及び2に規定する承認を受けるために行われた申請は、この協定の附属書に定める手続規則に規定する要件を満たすものとする。

第六条 撮影

- 1 スタジオにおける撮影は、イタリア共和国若しくは日本国に所在するスタジオ又は多数国間の共同製作映画の場合には第九条に規定するいずれかの第三国に所在するスタジオにおいて行われる。この規定の例外は、権限のある当局の書面による合意によってのみ認めることができる。

- 2 共同製作映画の製作に参加している共同製作団体の国以外の国又は地域における屋外又は屋内の現場（スタジオを除く。）における撮影は、当該共同製作映画をその台本又は主題に合致させて製作するために当該現場が必要である場合において、権限のある当局の書面による合意によってのみ認めることができる。

第七条 参加

- 1 著作者、脚本家、監督、出演者その他の創作、技術及び芸術の分野における要員並びに共同製作映画の

製作に参加するその他の要員は、次のとおりとする。

- (a) イタリア共和国については、
- (i) イタリア共和国の国民
 - (ii) 欧州連合構成国の国民
 - (iii) イタリア共和国において効力を有する法令に基づく同国における長期居住者とされる外国人
- (b) 日本国については、
- (i) 日本国の国民
 - (ii) 日本国において効力を有する法令に基づく同国における永住者
- 2 1に定める要件を満たさない創作、技術及び芸術の分野における外国人の要員並びにその他の外国人の要員の参加は、共同製作映画を製作するためにこれらの要員の参加が必要である場合において、例外的に、権限のある当局の書面による合意があるときに限り認めることができる。
- 第八条 共同製作団体の貢献
- 1 それぞれの国の共同製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の

合計のうち二十パーセント以上八十パーセント以下とする。共同製作団体の貢献は、原則として、創作、技術及び芸術の面での貢献を含み、各共同製作団体の資金面での貢献に比例した合理的な割合で行われるものとする。権限のある当局は、各共同製作団体の資金面での貢献を評価するに当たり、資金面での貢献の一部として、現物による貢献（スタジオ施設の提供等）を共同で考慮することができる。

2 1の規定の適用除外については、権限のある当局の書面による合意によって認める。ただし、各共同製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の合計のうち十パーセント以上九十パーセント以下とすることを条件とする。

3 イタリア共和国の共同製作団体又は日本国の共同製作団体が二以上の製作会社又は製作団体となる場合には、各製作会社又は各製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の合計のうち五パーセント以上とする。

第九条 多数国間の共同製作映画

1 権限のある当局は、イタリア共和国及び日本国の共同製作団体と一方又は双方の締約国政府が映画共同製作に関する協定を締結しないうれかの第三国の共同製作団体との間で、多数国間の共同製作映画を製作

することを共同で承認する可能性を好意的に考慮する。

2 第三国の共同製作団体は、当該第三国とイタリア共和国、日本国又はその双方との間で締結され、及び効力を有する映画共同製作に関する協定に基づく共同製作としての位置付けに関する全ての条件を満たすものとする。

3 多数国間の共同製作映画については、それぞれの国の共同製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の合計のうち十パーセント以上七十パーセント以下とする。第三国の共同製作団体が二以上の製作会社又は製作団体となる場合には、各製作会社又は各製作団体の資金面での貢献の割合は、全ての共同製作団体による資金面での貢献の合計のうち五パーセント以上とする。

第十条 機器の輸入

両締約国政府は、それぞれの国において効力を有する国内法令に従い、共同製作映画の製作及び商業化に必要な映画用の機器を一時的に輸入することを容易にする。

第十一条 映画の素材及び言語

1 各共同製作団体は、当該各共同製作団体が使用することができる共同で決定する現像所において共同名

で保管する原盤について、その資金面での貢献度に比例して所有するものとする。当該現像所は、イタリア共和国又は日本国に所在するものとする。第三国に所在する現像所の使用は、例外的な場合には、権限のある当局の書面による合意によってのみ認めることができる。

2 原盤は、イタリア共和国、日本国又はその双方において作成するものとし、少なくともイタリア語版及び日本語版を有するものとする。イタリア語版の吹替え制作又は字幕制作の工程はイタリア共和国において行うものとし、日本語版の当該工程は日本国において行うものとする。この規定の例外は、権限のある当局の書面による合意によってのみ認めることができる。

第十二条 公開の許可

第五条1及び2に規定する権限のある当局による共同製作映画の承認は、当該共同製作映画の自国における公開を許可することについて、いずれの締約国政府の関係当局も拘束しない。

第十三条 合同委員会

1 両締約国政府は、この協定の実施を検証するため、それぞれの政府の職員、専門家（監督及び製作者を含む。）及び取扱機関の職員によって構成される合同委員会を設置する。

2 合同委員会は、特に一方又は双方の権限のある当局がこの協定の実施において重大な困難を有する場合を含め、一方又は双方の権限のある当局の要請がある場合には、電子的手段によって開催することができる。

3 合同委員会は、映画の数、共同製作団体の資金面での貢献並びに創作、技術及び芸術の分野における参加（共同製作映画の製作のための機器の提供を含む。）の適当な均衡を包括的に検証する。当該均衡が適当でないと認める場合には、合同委員会は、その均衡を確立するための必要な措置について決定し、権限のある当局の是認を受ける。

第十四条 附属書の地位

1 この協定の附属書は、この協定の不可分の一部を成す。

2 権限のある当局は、附属書の修正を共同で提案することができる。附属書は、外交上の公文の交換を通じて、両締約国政府の書面による合意によって修正することができる。その修正は、遅い方の公文の受領の日に効力を生ずる。

第十五条 実施

1 この協定は、適用可能な国際法及びイタリア共和国政府については欧州連合構成国であることによって生ずる義務に従って実施される。

2 この協定の実施は、利用可能な予算に従うことを条件とする。

3 この協定は、他の国際協定に基づく両締約国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。

第十六条 見出し

この協定中の条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に影響を及ぼすものではない。

第十七条 紛争解決

1 この協定の解釈及び実施に関する紛争は、両締約国政府間の協議により友好的に解決する。

2 共同製作団体間の紛争は、この協定の附属書B3(xi)の規定により規律される。

第十八条 効力発生、有効期間及び改正

1 この協定は、両締約国政府がその効力発生に必要なそれぞれの国内手続が完了したことを相互に通告する双方の通告のうち遅い方の通告の受領の後三十日で効力を生ずる。

2 この協定は、五年間効力を有し、また、いずれか一方の締約国政府が他方の締約国政府に対し、期間の満了が予定される日の六箇月前までに外交上の経路を通じてこの協定を終了させる意思を通告しない限り、自動的に更に五年間ずつ更新される。

3 この協定が終了する場合においても、この協定の規定は、第五条2に規定する権限のある当局による最終的な承認を受けた共同製作映画及びこの協定が終了する時に当該最終的な承認のための手続が進行中の共同製作映画について引き続き適用する。この3の規定は、共同製作映画による収入の配分についても適用する。

4 この協定は、両締約国政府間の書面による合意によって改正することができる。その改正は、1に規定する手続と同一の手続に従って効力を生ずる。

以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。

二千二十三年六月二十一日に東京で、ひとしく正文であるイタリア語、日本語及び英語により本書二通

を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

イタリア共和国政府のために

日本国政府のために

Giuseppe Japichiani

林
嘉
五

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF JAPAN

The Government of the Italian Republic and the Government of Japan, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

CONSIDERING that the film industries of the Italian Republic and Japan will benefit from closer mutual cooperation in the production of films;

SEEKING to build on and expand cooperation between the two countries in the area of film production;

DESIROUS of enhancing and facilitating the film co-production which may be conducive to the film industries of the two countries and to the development of their cultural and economic exchanges;

CONVINCED that these exchanges will contribute to the enhancement of relations between the two countries;

HAVE AGREED as follows:

Article 1
Objective

The objective of this Agreement is to enhance exchanges between filmmakers of the two countries and to expand film co-production between the two countries.

Article 2
Definitions

For the purposes of this Agreement:

- (a) the term "co-producer" means an Italian or Japanese film production company or entity as defined by the national laws and regulations in force in each country, who participates in the making of a co-production film;
- (b) the term "co-production film" means a film made by one or more Italian co-producers and one or more Japanese co-producers, including a multilateral co-production film to which Article 9 applies;
- (c) the term "film" means an aggregate of images, or of images and sounds, of any length, embodied in any material, including but not limited to fiction films, documentaries and animation films, and which are primarily intended for theatrical release;
- (d) the term "competent authority" means an authority of a Party responsible for the application and implementation of this Agreement.

Article 3**Competent authorities**

The competent authorities shall be set out in the Annex to this Agreement. Notwithstanding Article 14, if either Party needs to designate another authority as its competent authority, that Party shall notify the other Party in advance in writing through diplomatic channels of such changes.

Article 4**Recognition as a national work and entitlement to benefits**

1. A co-production film which has obtained the final approval referred to in paragraph 2 of Article 5 shall be identified as a national work and shall be entitled to the full enjoyment of all the benefits which are or may be accorded in the Italian Republic and Japan respectively to the national works, subject to the national laws and regulations in force in each country. These benefits accrue solely to the co-producer of the country that grants the benefits.
2. The benefits referred to in paragraph 1 of this Article shall not be granted if the Italian co-producer and the Japanese co-producer are linked by common management or control. An exception to this provision may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.

Article 5**Approval of a co-production film**

1. In order to enjoy the benefits in accordance with this Agreement, co-producers shall apply for and obtain an approval related to the co-production film from respective competent authorities.
2. The co-producers shall submit applications to respective competent authorities, first to obtain a provisional approval and, once the making of the co-production film has been completed, to obtain a final approval.
3. The Italian co-producer is responsible for applying for an approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article from the competent authority of the Italian Republic. The Japanese co-producer is responsible for applying for an approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article from the competent authority of Japan.
4. Before granting the provisional approval referred to in paragraph 2 of this Article, the competent authorities shall consult with each other in order to ensure the compliance of the co-production film with the provisions of this Agreement and with the national laws and regulations in force in each country. The competent authority of the co-producers which have the major financial contribution shall communicate first its assessment on the feasibility of the making of the co-production film to the other competent authority.
5. The competent authorities may jointly decide the terms and conditions for granting the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, for the purpose of achieving the objective of this Agreement.
6. The competent authorities shall ensure that their respective decision to grant or deny the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article will be made in accordance with the national laws and regulations in force in each country as well as terms and conditions

referred to in paragraph 5 of this Article.

7. The applications submitted to obtain the approval referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall meet the requirements set out in the Rules of Procedure, defined in the Annex to this Agreement.

Article 6 Filming

1. The filming in studios shall be done in studios located in the Italian Republic or Japan or, in cases of multilateral co-production films, in any of the third countries under Article 9. An exception to this provision may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.
2. The filming in the exterior or interior location other than studios in countries or regions other than the countries of the participating co-producers in the making of the co-production film may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities, if such location is necessary to make the co-production film consistent with its script or subject.

Article 7 Participation

1. The authors, the scriptwriters, the directors, the performers and the rest of the creative, technical and artistic personnel, as well as other staff of workers participating in the making of the co-production film shall be:
 - (a) as regards the Italian Republic:
 - (i) nationals of the Italian Republic;
 - (ii) nationals of Member States of the European Union;
 - (iii) foreign long-term residents in the Italian Republic, according to the laws and regulations in force therein;
 - (b) as regards Japan:
 - (i) nationals of Japan;
 - (ii) permanent residents in Japan, according to the laws and regulations in force therein.
2. The participation of foreign creative, technical and artistic personnel as well as other staff of workers which does not meet the requirements set out in paragraph 1 of this Article may be allowed only in exceptional cases and by mutual consent in writing of the competent authorities, if its participation is necessary to make the co-production film.

Article 8 Contributions of co-producers

1. The financial contribution of the co-producers of each country shall not be less than 20% (twenty percent) and not more than 80% (eighty percent) of the total financial contribution of all the co-producers. The contribution of the co-producers shall include, in principle, creative, technical and artistic participation in reasonable proportion to the financial contribution of each co-producer. When assessing the financial contribution of each co-

producer, the competent authorities may jointly consider an "in kind" contribution, including, but not limited to, the provision of studio facilities as part of the financial contribution.

2. Derogations to the provisions of paragraph 1 of this Article shall be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities, provided that the financial contribution of each co-producer shall not be less than 10% (ten percent) and not more than 90% (ninety percent) of the total financial contribution of all the co-producers.
3. If the co-producers of the Italian Republic or the co-producers of Japan aggregate two or more production companies or entities, the financial contribution of each company or entity shall not be less than 5% (five percent) of the total financial contribution of all the co-producers.

Article 9

Multilateral co-production film

1. The competent authorities will consider favorably the possibility to jointly approve the making of a multilateral co-production film among Italian and Japanese co-producers, and co-producers of any of the third countries with which one or both Parties have concluded an agreement on film co-production.
2. Each co-producer of the third countries shall fulfill all the conditions relating to the co-production status under the terms of the agreement on film co-production concluded and in force between those third countries and either the Italian Republic, Japan or both.
3. In cases of multilateral co-production films, the financial contribution of the co-producers of each country shall not be less than 10% (ten percent) and not more than 70% (seventy percent) of the total financial contribution of all the co-producers. If the co-producers of the third countries aggregate two or more production companies or entities, the financial contribution of each company or entity shall not be less than 5% (five percent) of the total financial contribution of all the co-producers.

Article 10

Import of equipment

The Parties shall facilitate, in accordance with the national laws and regulations in force in each country, the temporary importation of the cinematographic equipment required for the making and commercialization of co-production films.

Article 11

Film materials and languages

1. Each co-producer will be the owner, in proportion to its financial contribution, of the master material which shall be deposited, in joint name, in a jointly-decided upon laboratory to which each co-producer shall have access. The laboratory shall be located in the Italian Republic or Japan. In exceptional cases, the use of a laboratory located in a third country may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.
2. The master material shall be made in either the Italian Republic, Japan or both and it shall have at least two versions, respectively in Italian and in Japanese. The dubbing or

subtitling process of the Italian version shall be made in the Italian Republic while that of the Japanese version shall be made in Japan. An exception to these provisions may only be allowed by mutual consent in writing of the competent authorities.

Article 12
Permission to exhibit publicly

The approval of a co-production film by the competent authorities referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 5 shall not bind the relevant authorities in either Party to permit the public exhibition of the co-production film in their country.

Article 13
Joint Commission

1. In order to verify the implementation of this Agreement, the Parties shall establish a Joint Commission constituted by their respective officials and experts, including directors and producers as well as staff of the handling organization.
2. The Joint Commission may be held and convened by electronic means at the request of one or both competent authorities, including, in particular, if one or both competent authorities have serious difficulties in the implementation of this Agreement.
3. The Joint Commission shall verify comprehensively the appropriate balance of the number of films, financial contribution, and the creative, technical and artistic participations of the co-producers including equipment for the making of the co-production films. If the balance is considered inappropriate, the Joint Commission shall determine necessary measures to establish such balance and obtain the endorsement of the competent authorities.

Article 14
Status of Annex

1. The Annex to this Agreement is an integral part thereof.
2. The competent authorities may jointly propose modifications to the Annex. The Annex may be modified by mutual consent in writing of the Parties through the exchange of diplomatic notes. The modifications shall enter into force on the date of receipt of the second note.

Article 15
Implementation

1. This Agreement shall be implemented in accordance with applicable international law and, as regards the Italian Party, the obligations arising from its membership of the European Union.
2. The implementation of this Agreement shall be subject to the availability of appropriated funds.
3. The provisions of this Agreement are without prejudice to the rights and obligations of both Parties under other international agreements.

Article 16
Headings

The headings of the Articles of this Agreement are inserted for convenience of reference only and shall not affect the interpretation of this Agreement.

Article 17
Dispute resolution

1. Any dispute concerning the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations between the Parties.
2. Any dispute between co-producers shall be governed by paragraph 3 (xi) of B of the Annex to this Agreement.

Article 18
Entry into force, duration and amendments

1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the receipt of the last of the two notifications by which the Parties shall have communicated each other the completion of their respective internal procedures necessary for its entry into force.
2. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for further periods of five (5) years unless one of the Parties notifies the other Party of its intention to terminate this Agreement six (6) months prior to the intended date of expiration through diplomatic channels.
3. In the event of termination of this Agreement, its provisions shall continue to apply to the co-production films which have already obtained the final approval by the competent authorities referred to in paragraph 2 of Article 5 and to those which are in progress for the final approval at the time of the termination of this Agreement. The provisions of this paragraph shall also apply to the distribution of revenues from co-production films.
4. This Agreement may be amended by mutual consent in writing between the Parties. Such amendments shall enter into force following the same procedures as those stated in paragraph 1 of this Article.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized, have signed this Agreement.

Done at Tokyo on this twenty-eighth day of June in the year 2023, in duplicate in the Italian, Japanese and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

Gemma Starobinski

FOR THE GOVERNMENT OF
JAPAN

Y. Hori



ALLEGATO
Norme di Procedura

A. Autorità competenti

Le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo in materia di Coproduzione Cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone (di seguito "l'Accordo") sono le seguenti:

- per la Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo;
- per il Giappone: il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia per gli Affari Culturali e il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria che designerà l'autorità di gestione giapponese, informandone l'autorità italiana competente.

B. Norme da applicare alle coproduzioni cinematografiche

Le autorità competenti assicurano, in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, che le norme definite nel presente Allegato si applichino alle coproduzioni cinematografiche realizzate ai sensi dell'Accordo.

Le istanze volte all'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione, per quanto possibile contestualmente.

Le istanze volte all'approvazione definitiva di cui all'Articolo 5 dell'Accordo devono essere presentate alle rispettive autorità competenti corredate da ogni documentazione giustificativa.

I progetti che soddisfano i requisiti di coproduzione cinematografica riceveranno per iscritto dalle autorità competenti l'approvazione in conformità all'Articolo 5 dell'Accordo.

L'istanza corredata da documenti deve comprendere le seguenti voci:

1. la sceneggiatura completa del film;
2. un documento comprovante che i diritti d'autore per la produzione sia stato legalmente acquisito in ciascun Paese;
3. una copia del contratto di coproduzione firmato dai coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle autorità competenti, che deve comunque includere:
 - (i) il titolo della coproduzione cinematografica;
 - (ii) il nome dei produttori;
 - (iii) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 - (iv) il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione in caso di necessità);
 - (v) il budget, compreso il piano finanziario;
 - (vi) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;



- (vii) una clausola che affermi che il diritto ai benefici ai sensi dell'Accordo non vincoli le autorità competenti di una delle Parti ad autorizzare la proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica;
- (viii) la data approssimativa dell'avvio delle riprese;
- (ix) una clausola inerente le misure da seguire nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione;
- (x) una clausola che impegni il coproduttore con apporto finanziario maggiore a stipulare una polizza di assicurazione che copra almeno "tutti i rischi di produzione" e "tutti i rischi sul materiale originale di produzione";
- (xi) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente;
- (xii) una clausola che stabilisca che i coproduttori detengano congiuntamente il diritto d'autore della coproduzione cinematografica e che ciascun coproduttore ottenga i crediti di produzione nella sequenza dei titoli della coproduzione cinematografica.

Inoltre, il contratto tra i coproduttori:

- (a) stabilirà che venga realizzato un numero sufficiente di copie del materiale finale utilizzato nella produzione per tutti i coproduttori. Ciascun coproduttore sarà titolare di una copia del materiale di riproduzione protetto e avrà diritto di utilizzarlo per disporre per le necessarie riproduzioni. Inoltre, ciascun coproduttore avrà accesso al materiale di produzione originale secondo le condizioni stabilite congiuntamente dai coproduttori che includeranno almeno una clausola secondo la quale ciascun coproduttore è comproprietario degli elementi tangibili della coproduzione cinematografica assicurando che tutti i materiali siano protetti da copyright e che qualsiasi sfruttamento possa essere gestito solo con il reciproco consenso dei coproduttori.
- (b) decreterà la responsabilità finanziaria di ciascun coproduttore per i costi sostenuti:
 - (i) nella preparazione di un progetto a cui è stata rifiutata l'approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo da parte delle autorità competenti;
 - (ii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica che ha ricevuto tale approvazione provvisoria ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo e non soddisfa le condizioni di tale approvazione; o
 - (iii) nella realizzazione di una coproduzione cinematografica approvata, l'autorizzazione per la proiezione in pubblico viene negata in un qualsiasi dei paesi dei coproduttori.
- (c) stabilirà gli accordi relativi alla condivisione tra i coproduttori dei proventi derivanti dallo sfruttamento della coproduzione cinematografica, compresi quelli provenienti dai mercati di esportazione. La ripartizione dei ricavi dovrebbe, in linea di massima, essere proporzionale al contributo totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione delle due;
- (d) preciserà le date entro le quali devono essere perfezionati i rispettivi apporti finanziari volti alla realizzazione della coproduzione cinematografica.

- il contratto di distribuzione, se già stipulato;
5. l'elenco del personale creativo, tecnico e artistico con l'indicazione della cittadinanza ed il ruolo e, nel caso degli interpreti, le parti che devono impersonare;
 6. il piano di lavorazione;
 7. il budget dettagliato, specificando le spese che ogni produttore dovrà sostenere in ogni Paese;
 8. la sinossi.

Le autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché informazioni ritenute necessarie.

Possono essere apportate modifiche al contratto originario. Eventuali modifiche significative devono essere sottoposte ad approvazione dalle autorità competenti prima che la coproduzione cinematografica sia completata. La sostituzione di un coproduttore è consentita solo in casi eccezionali e per motivi ritenuti soddisfacenti dalle autorità competenti.

Le autorità competenti si terranno reciprocamente informate delle proprie decisioni in merito all'approvazione disciplinata dall'Accordo.

C. Identificazione delle coproduzioni cinematografiche

Ciascuna coproduzione cinematografica deve includere un credito separato che indichi che si tratti di una "coproduzione cinematografica italo-giapponese" o di una "coproduzione cinematografica giapponese-italiana" o, se opportuno, un credito che rispecchi la partecipazione della Repubblica Italiana, del Giappone e di Paesi terzi.

附属書 手続規則

A 権限のある当局

映画共同製作に関するイタリア共和国政府と日本国政府との間の協定（以下「協定」という。）の実施における権限のある当局については、次のとおりとする。

イタリア共和国については、文化省映画・視聴覚総局
日本国については、外務省、文化庁及び経済産業省。日本国の権限のある当局は、日本国の取扱機関を指定し、イタリア共和国の権限のある当局に通報する。

B 共同製作映画に適用される規則

権限のある当局は、それぞれの国において効力を有する国内法令に従い、この附属書に定める規則が協定に基づく共同製作映画に適用されることを確保する。

協定第五条の規定に基づく暫定的な承認のための申請は、撮影又はアニメーション制作における主たる作業の開始前に、可能な場合には同時に、それぞれの権限のある当局に対して行う。

協定第五条の規定に基づく最終的な承認のための申請は、全ての裏付けとなる文書を付してそれぞれの権限のある当局に対して行う。

権限のある当局は、共同製作映画の要件を満たすプロジェクトについて協定第五条の規定に従って承認書を発給する。

申請書類には、次に掲げるものを含める。

- 1 映画の全ての台本
- 2 製作に関する著作権をそれぞれの国において適法に取得したことを証明する文書
- 3 権限のある当局による承認の対象となる共同製作団体が署名した共同製作の契約書の写しであって、次の全ての事項を含むもの
 - (i) 共同製作映画の題名
 - (ii) 製作者の氏名
 - (iii) 台本の著作者の氏名又は文学作品から作成される場合には脚色者の氏名
 - (iv) 監督の氏名（必要な場合には、その交代を許可する代替条項）

- (v) 予算（資金調達に関する計画を含む。）
- (vi) 予算を上回り、又は下回るいかなる費用も、共同製作団体がそれぞれの資金面での貢献度に比例して負担する旨の約束
- (vii) 協定に基づく特典を認められる権利を与えることが、共同製作映画の公開を許可することについていずれの締約国政府の関係当局も拘束しないことを認める条項
- (viii) 撮影が開始される予定日
- (ix) 共同製作の契約書に定める条件をいずれかの共同製作団体が部分的に満たさない場合に採用する措置に関する条項
- (x) 資金面により貢献度の高い共同製作団体が、少なくとも製作に係る全てのリスク及び原盤作成に係る全てのリスクを対象とする保険を付することを定める条項
- (xi) 友好的に解決することができない共同製作団体間の紛争の解決に適用される手続を定める条項
- (xii) 共同製作団体が共同製作映画についての著作権を共有し、及び各共同製作団体が共同製作映画のクレジット・エンズに製作者のクレジットを付することを規定する条項

さらに、共同製作団体間の契約は、次のとおりとする。

(a) 製作に使用した最終的な素材の十分な数のコピーを全ての共同製作団体のために作成することを定める。各共同製作団体は、保護をかけた複製のための素材のコピーの所有団体であるものとし、必要な複製を作成するために当該素材を使用する権利を認められる。また、各共同製作団体は、共同で決定する条件に従って制作素材を使用することができる。当該条件は、少なくとも、各共同製作団体が共同製作映画の有形の要素の共同保有団体である旨の条項を含むものとし、全ての素材が著作権で保護され、及び共同製作団体の合意によってのみ使用することができることを保証するものとする。

(b) 次の費用に関し、各共同製作団体の支払責任を定める。

(i) 協定第五条の規定に基づく権限のある当局による暫定的な承認を拒否されたプロジェクトの準備に要した費用

(ii) 協定第五条の規定に基づく暫定的な承認を与えられたが、当該承認の条件を遵守することができなかった共同製作映画の製作に要した費用

(iii) 承認された共同製作映画であって、その公開の許可が共同製作団体の国のいずれかにおいて与えら

れなかつたものの製作に要した費用

(c) 共同製作映画の利用による収入（輸出市場からの収入を含む。）の共同製作団体間の配分に関する仕組みを定める。収入の配分は、原則として各共同製作団体の貢献の合計に比例すべきであり、収入若しくは市場の配分又はその双方の組合せから成る。

(d) 共同製作映画の製作に対するそれぞれの資金面での貢献が完了する期限の日を明記する。

4 配給契約（既に署名されている場合に限る。）

5 創作、技術及び芸術の分野における要員の「一覧」（国籍及び役割並びに出演者についてはその配役を記載したもの）

6 製作日程

7 予算の細目（各製作団体がそれぞれの国において負担する費用を明示したもの）

8 あらすじ

権限のある当局は、必要と認める追加の文書その他の全ての追加の情報を要請することができる。
契約は、変更することができる。重要な変更は、共同製作映画の製作が完了する前に権限のある当局

局による確認のために提出する。いずれかの共同製作団体の交代は、例外的に、権限のある当局が満足する理由がある場合に限り認められる。

権限のある当局は、協定に規定する承認についての決定を常に相互に通報する。

C 共同製作映画の表示

共同製作映画には、当該共同製作映画がイタリア共和国及び日本国の共同製作映画若しくは日本国及びイタリア共和国の共同製作映画であることを示す独立したクレジット又は適当な場合にはイタリア共和国、日本国及び第三国の参加を示すクレジットを付するものとする。

ANNEX
Rules of Procedure

A. Competent authorities

The competent authorities for the implementation of the Agreement on Film Co-production between the Government of the Italian Republic and the Government of Japan (hereinafter referred to as "the Agreement") are as follows:

- for the Italian Republic: Ministry of Culture - Directorate-General for Cinema and Audiovisual;
- for Japan: the Ministry of Foreign Affairs, the Agency for Cultural Affairs and the Ministry of Economy, Trade and Industry, which will designate the Japanese handling organization and inform the Italian competent authority thereof.

B. Rules applying to co-production films

The competent authorities shall ensure, in accordance with the national laws and regulations in force in each country, that the rules set out in this Annex shall apply to co-production films under the Agreement.

Applications for the provisional approval under Article 5 of the Agreement shall be submitted to the respective competent authorities before the beginning of the filming or of the main work on animation, if possible simultaneously.

Applications for the final approval under Article 5 of the Agreement shall be submitted to the respective competent authorities accompanied by all the supporting documentation.

Projects that meet the requirements of co-production film will be issued an approval under Article 5 of the Agreement in writing by the competent authorities.

The application package shall include the items listed below:

1. a complete script of the film;
2. a document providing proof that the copyright for the production has been legally acquired in each country;
3. a copy of the co-production contract signed by the co-producers, subject to the approval by the competent authorities, which will include in any case:
 - (i) the title of the co-production film;
 - (ii) the name of the producers;
 - (iii) the name of the author of the script or the adaptor in case of drawing from a literary source;
 - (iv) the name of the director (a substitution clause permitted to provide for his/her replacement if necessary);
 - (v) the budget, including the financing plan;
 - (vi) the commitment of the co-producers to covering any over or under expenditure in proportion to their respective financial contributions;
 - (vii) a clause recognizing that entitlement to benefits under the Agreement does not bind

the relevant authorities in either Party to permit the public exhibition of the co-production film;

- ii) the approximate date when shooting is to begin;
- x) a clause concerning the measures to adopt if one of the co-producers is partially failing to comply with the terms established in the co-production contract;
- o) a clause stipulating that the co-producer which has the major financial contribution will take out insurance policy covering at least "all production risks" and "all master material production risks";
- xi) a clause establishing the applicable procedure for resolving any dispute between co-producers that cannot be resolved amicably;
- xii) a clause stipulating that the co-producers jointly own copyright to the co-production film and that each co-producer shall receive producer credit accordingly in the title sequence of the co-production film.

In addition, the contract between the co-producers will:

- a) provide that a sufficient number of copies of the final material used in the production shall be made for all the co-producers. Each co-producer will be the owner of a copy of the protected reproduction material and will be entitled to use it to make the necessary reproductions. Moreover, each co-producer will have access to the original production material in accordance with the conditions jointly decided by the co-producers which at least will contain a clause stating that each co-producer is co-holder of the tangible elements of the co-production film and guarantee that all materials are copyright protected and that any exploitation can only be conducted by mutual consent of the co-producers.
- b) set out the financial liability of each co-producer for costs incurred:
 - (i) in preparing a project which is refused a provisional approval under Article 5 of the Agreement by the competent authorities;
 - (ii) in making a co-production film which has been given such a provisional approval under Article 5 of the Agreement and fails to comply with the conditions of such an approval; or
 - (iii) in making an approved co-production film, permission for whose public exhibition is withheld in any of the countries of the co-producers;
- c) set out the arrangements regarding the sharing between the co-producers of the revenues from the exploitation of the co-production film, including those from export markets. The sharing of revenues should, in principle, be proportional to the total contribution of each co-producer and it consists of either a sharing of revenues or a sharing of markets or a combination of the two formulas;
- d) specify the dates by which their respective financial contributions to the making of the co-production film shall have been completed;

the distribution contract, where this has already been signed;

the list of the creative, technical and artistic personnel indicating nationalities and role and, in the case of performers, the roles they are to play;

- the production schedule;
- the detailed budget, identifying the expenses to be incurred in each country by each producer;
- 8. the synopsis.

The competent authorities may ask for any further documentation and all other additional information deemed necessary.

Amendments may be made in the original contract. Any significant changes shall be submitted for the confirmation of the competent authorities before the making of a co-production film is completed. The replacement of a co-producer will be allowed only in exceptional cases and for reasons satisfactory to the competent authorities.

The competent authorities will keep each other informed of their decisions on the approval set out under the Agreement.

C. Identification of co-production films

Each co-production film shall include either a separate credit indicating that it is either an "Italian-Japanese co-production film" or a "Japanese-Italian co-production film" or, where relevant, a credit which reflects the participation from the Italian Republic, Japan and third countries.

€ 4,00